



# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Città Metropolitana di Napoli  
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

**UFFICIO DEL PAESAGGIO**  
Settore VIII – Servizio Paesaggio

☎+039 081 906729 Fax +039 081 9067 60 ✉ e-mail: paesaggio@comunebarano.it ✉ e-mail cert.: paesaggio@pec.comunebarano.it  
Via Comado Buono, 1– 80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 – P.I.V.A.: 03949260636

## AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 48 DEL 30.05.2019

**PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO**

(art. 32 L. 47/85 e ss. mm. ed ii., art. 146, comma 8, del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.)

**OGGETTO:** Istanza di permesso a costruire in sanatoria prot. n. 4299 del 14.06.2018 e successiva integrazione prot. n. 9129 del 19/12/2018, per la realizzazione di un “Fabbricato residenziale realizzato in difformità alla licenza edilizia n. 242 del 05.01.1968” sito in Barano d'Ischia alla Via Schiappone n.81, e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 22 p.lla n. 76 sub 6,101 – Istanza di condono edilizio prot. com. n. 1508 del 16/02/1995.

**RICHIEDENTE:** Sig. D'ACUNTO GIOVANNI, nato a Barano d'Ischia (NA) il 18.07.1959 e ivi residente alla via Schiappone n.81 – CF: DCNGNN59L18A617R

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

#### PREMESSO:

- **che** con nota prot. n. 4299 del 14.06.2018 e successiva integrazione prot. n. 9129 del 19/12/2018, il Sig. D'ACUNTO GIOVANNI, nato a Barano d'Ischia (NA) il 18.07.1959 e ivi residente alla via Schiappone n.81 – CF: DCNGNN59L18A617R, nella qualità di proprietario, provvedeva a richiedere l'esame dell'istanza di condono edilizio avanzata ai sensi della L. 724/94, prot. com. n. 1508 del 16.02.1995 e contestualmente provvedeva alla trasmissione della documentazione integrativa prevista dal “Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94” relativa agli interventi abusivi realizzati nel Comune di Barano d'Ischia e consistenti nella realizzazione di un “Fabbricato residenziale realizzato in difformità alla licenza edilizia n. 242 del 05.01.1968” sito in Barano d'Ischia alla Via Schiappone n.81, e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 22 p.lla n. 76 sub 6, 101, con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma dell'arch. Rosario Trani iscritto al Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n°9555;
- **che** nella predetta integrazione veniva trasmessa dal predetto Richiedente “Autocertificazione ed autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii., come previsto dall'art. 9 della Legge Regionale n° 10/2004, rubricato “Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 28.02.1985, n. 47, capo IV, ed alla legge, 23.12.1994, n. 724 art. 39”, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 avente ad oggetto “Indirizzi all'Ufficio tecnico Comunale circa il procedimento amministrativo per l'istruttoria delle istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94”;
- **che** per il rilascio di detto titolo edilizio in sanatoria necessita, tra l'altro, il parere preventivo ai fini paesaggistici così come prescritto dall'art. 32 della legge 47/85 e ss.mm. ed ii., in dipendenza del vincolo paesaggistico imposto su tutto il territorio di questo Comune con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958 nonché la relativa **Autorizzazione Paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

#### VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;



- l'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47 e ss.mm. ed ii. e l'art. 39 della L. 724/94 e ss.mm. ed ii.;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art.19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. "Isola d'Ischia" approvato col D.M. del 08.02.1999;
- il Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, giusto articolo 1 punto 3 e articolo 7 del protocollo di intesa del 25 luglio 2001, intervenuto tra la Regione Campania e la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia, sottoscritto in data 17.03.2004 tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP – SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. vigente;
- la Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 con la quale si prende atto dell'approvazione del Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, sottoscritto tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in data 17.03.2004;
- che nella documentazione acquisita al prot. n. 4299 del 14.06.2018 e successiva integrazione prot. n. 9129 del 19/12/2018 e nei relativi elaborati tecnici e grafici a firma dell'arch. Rosario Trani iscritto al Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n°9555, sono rappresentate le opere abusive relative alla realizzazione di un **"Fabbricato residenziale realizzato in difformità alla licenza edilizia n. 242 del 05.01.1968" sito in Barano d'Ischia alla Via Schiappone n.81, e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 22 p.lla n. 76 sub 6, 101**, così come riportato nei grafici progettuali, nella relazione tecnica d'accompagnamento e nel richiamato Modello di Autocertificazione che illustrano la consistenza degli interventi, lo stato dei luoghi, la natura e l'orografia del sito e la morfologia del suolo;

#### CONSIDERATO:

- **che** la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell'ex art. 41 della L. R. n.16/04 (oggi **Commissione locale per il Paesaggio** (C. L. P.)), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04, così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n. 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D. Lgs. 42/04 e ss. mm ed ii.;
- **che** la zona interessata dall'intervento ricade in **Zona "P.I. (Protezione Integrale)"** del vigente P.T.P. ed in **Zona di "Edilizia sparsa"** del P.V.C.P.;
- **che** il Responsabile del Procedimento Urbanistico, ing. Crescenzo Ungaro, con scheda istruttoria del 15/11/2018, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile;
- **che** la **Commissione per il Paesaggio** esaminato il progetto con **verbale n° 16, punto n.4 del 04/12/2018** ha espresso il seguente parere: *"...omissis... La commissione esaminata la pratica, chiede ad integrazione la planimetria generale del lotto così come prescritto dal PVCP, stralcio del Piano di Valutazione e una migliore definizione dei limiti di proprietà ...omissis..."*;
- **che** con **nota prot. 8835 del 07.12.2018** il **Responsabile dell'UTC** richiedeva integrazione al **sig. Giovanni d'Acunto**, il quale in data **19.12.2018, prot. n.9129, provvedeva a trasmettere quanto richiesto**;
- **che** il Responsabile del Procedimento Urbanistico, ing. Crescenzo Ungaro, con scheda istruttoria del 30/01/2019, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile;

#### RILEVATO:

- **che** la **Commissione per il Paesaggio** esaminato il progetto con **verbale n°3, punto n.5 del 05/02/2019** ha espresso il seguente parere: *"...omissis... La commissione esaminata la pratica, vista la scheda istruttoria, rilevato che trattasi dell'esame di istanza di condono, presentata ai sensi della 724/94, riferita ad opere eseguite in difformità ed ampliamento di un fabbricato, articolato su due livelli, realizzato con licenza edilizia n.242/68. Rilevato che le predette opere rispettano gli articoli 4 e 7 del PVCP si esprime parere favorevole ad esclusione delle opere campite sul grafico quali non oggetto di condono ...omissis..."*;
- **che** con la *Relazione tecnica illustrativa nonché proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica* del 14.02.2019, allegata alla documentazione trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio di Napoli e Provincia, oggi MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, unitamente agli elaborati grafici di progetto, il Responsabile per il Paesaggistico, ing. Vincenzo Marziano, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, ha accertato tra l'altro *"...la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici..."* nonché proposto il



provvedimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di che trattasi in conformità al parere favorevole reso in data 05.02.2019 dalla Commissione per il Paesaggio con l'esclusione delle opere barrate in rosso sugli elaborati grafici di rilievo;

- **che** con nota prot. n. 1169 del 19.02.2019 veniva trasmessa alla Soprintendenza, per l'acquisizione, ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/85, del previsto parere reso secondo la procedura prevista dall'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. la documentazione prevista all'art.12 (corredo grafico e documentale) del "*Piano per la valutazione della compatibilità paesistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94*" giusto protocollo di intesa del 25 luglio 2001, intervenuto tra la Regione Campania e la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia, sottoscritto in data 17.03.2004 tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP – SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. vigente;
- **che** la suddetta documentazione trasmessa, in originale e coeva alla data di presentazione delle integrazioni prodotte, consisteva in: copia della Schede istruttoria urbanistica del 31.01.2019; Copia conforme dell'istanza di condono edilizio prot. n. 1508 del 06.02.1995; Relazione Illustrativa e Proposta di accoglimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica del 14.02.2019; Relazione tecnico-descrittiva; Documentazione fotografica; Tav. unica, inquadramento urbanistico elaborati grafici; Tav. unica, inquadramento urbanistico elaborati grafici integrativi;
- **che** la predetta documentazione veniva ricevuta dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio di Napoli e Provincia in data 01/03/2019 giusta ricevuta in atti;
- **che** alla data del **30.05.2019** (giusta attestazione prot. n. 3851 emessa in pari data dal Responsabile del Settore Protocollo) non risulta pervenuta alcuna ulteriore comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in merito all'istanza in oggetto;

#### **VISTO:**

- l'art. 146, c. 9, primo periodo, del D.Lgs. n° 42/2004 "*Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.*"
- l'art. 17-bis. "*Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici*" della Legge 241 del 07.08.1990, introdotto dall'art. 3 della Legge n. 124 del 07.08.2015 (cosiddetta Legge Madia) recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che in particolare al comma 3 prevede quanto segue "*Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito*";
- la Circolare del MIBACT N° 27158 del 10.11.2015 Cl. 02.01.00/209.2 avente ad oggetto "*Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici – art. 3 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, pubblicata nella G.U. n. 187 del 13 agosto 2015 – indirizzi interpretativi e applicativi – nota circolare*";
- il parere n. 1640 del 2016 reso dal Consiglio di Stato ad oggetto: "*Quesito su alcuni problemi applicativi dell'articolo 17 bis della legge 7 agosto 1990 n.241 introdotto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 2015 n.124*";
- la Circolare del MIBACT N° 21892 del 20.07.2016 Cl. 02.01.00/209.2 avente ad oggetto "*Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici – art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124 – parere n. 1640 del 2016 reso dal Consiglio di Stato – precisazioni alla nota circolare prot. 27158 del 10 novembre 2015*";

#### **CONSIDERATO:**

- per quanto sopra che alla data del 30.05.2019 non essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in merito all'istanza in oggetto e pertanto, è da ritenersi formato il relativo **silenzio assenso**;

#### **RITENUTO:**



- **pertanto che** ai sensi dell'art. 146, c. 9, primo periodo, del D.Lgs. n° 42/2004 *“Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.”* **di dover dare** esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al parere favorevole reso in data 05.02.2019 dalla Commissione per il Paesaggio con esclusione delle opere campite sul grafico quali non oggetto di condono.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale prot. n. 8909 del 11.12.2018, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto *“Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali”*;

### **R I L A S C I A** **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

al **Sig. Sig. D'ACUNTO GIOVANNI**, nato a Barano d'Ischia (NA) il 18.07.1959 e ivi residente alla via Schiappone n.81 – CF: DCNGNN59L18A617R, nella qualità di attuale proprietario, relativamente alla istanza di condono edilizio avanzata ai sensi della L. 724/94, prot. n. 1508 del 16.02.1995 per le opere consistenti nella realizzazione di un **“Fabbricato residenziale realizzato in difformità alla licenza edilizia n. 242 del 05.01.1968” sito in Barano d'Ischia alla Via Schiappone n.81, e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 22 p.lla n. 76 sub 6, 101**, giusta istanza acquisita al prot. n. 4299 del 14.06.2018 e successiva integrazione prot. n. 9129 del 19/12/2018 come rappresentato sugli elaborati tecnici e grafici allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D.L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., in conformità al parere favorevole reso in data **05.02.2019 dalla Commissione per il Paesaggio con esclusione delle opere campite sul grafico quali non oggetto di condono.**

**La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile ed ai presupposti previsti dalla Legge 724/94. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.**

La validità e l'efficacia della presente autorizzazione sono disciplinate dal comma 4 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire in sanatoria. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza.

Ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”*.

Per la correttezza dei dati sopra riportati.

**Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico**  
**(Geom. Mattia Florio)**



**Il Responsabile per il Paesaggio**  
**( Ing. Vincenzo Marziano )**

